

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1059)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1960

Arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100
nella liquidazione delle imposte di registro

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge di registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, quando la somma totale delle imposte liquidate presenta, in sede di registrazione, una frazione minore di una lira, detta frazione viene computata per una lira intera.

Si tratta di una disposizione la quale trae motivo dalla necessità di semplificare i calcoli e, per essi, le operazioni relative alla registrazione degli atti: essa risponde, pertanto, ad una esigenza che deve essere perseguita dalla Pubblica Amministrazione anche in relazione ai criteri di economicità e di produttività, che ormai trovano larga applicazione nel settore delle aziende private.

Senonchè la suddetta misura di arrotondamento, essendo stata fissata allorchè la lira

aveva un potere di acquisto di gran lunga superiore a quello attuale, si appalesa, ora, quanto meno superata e comunque inadeguata rispetto al valore presente della moneta, ove si consideri che, in conseguenza di ciò, i valori ai quali viene riferita l'imposta di registro hanno subito, a parità di situazioni, aumenti pressochè corrispondenti al tasso di svalutazione, sicchè restano praticamente annullati gli scopi che erano originariamente alla base della norma in questione.

Per ovviare a tale deficienza, si è ritenuto di predisporre l'unito disegno di legge, con il quale si modifica, mediante una norma sostitutiva, l'attuale formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 10 sopra citato, nel senso di elevare la misura dell'arrotondamento a cento lire, sulla base dell'attuale parametro di svalutazione della lira.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

« Quando la somma totale delle imposte liquidate presenta una frazione minore di cento lire, questa frazione è computata per cento lire ».